


**ISTITUTO “LEONARDA VACCARI”
PER LA RIEDUCAZIONE DEI FANCIULLI MINORATI PSICO-FISICI**
*Eretto in Ente Morale senza scopo di lucro con R. Decreto
15 ottobre 1936 N. 2032*

Ente Pubblico Non Economico – Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili:
n. 1128 del 1 aprile 1957 (n. 1013/56 R. G.); n. 2379 del 26 aprile 1979 (n. 3223/75 R.
G.); n. 1300 del 3 novembre 1983 (n. 1030/83 R. G.)

STATUTO



00195 ROMA — VIALE ANGELICO, 22

STATUTO

Art. 1

È fondato in Roma l'Istituto per la rieducazione dei fanciulli minorati psicofisici, che si intitola al nome della Fondatrice Leonarda Vaccari con la denominazione **“ISTITUTO LEONARDA VACCARI per la Rieducazione dei Fanciulli Minorati Psico-fisici Ente Morale senza scopo di lucro”** denominazione spendibile anche nella forma abbreviata di **“ISTITUTO LEONARDA VACCARI”** (R.D. 15 ottobre 1936 n. 2032 e R.D. 15 giugno 1943 n. 690).

Art. 2

L'Istituto provvede alla riabilitazione psico-fisica ed alla integrazione didattica e sociale dei disabili mediante:

le cure cliniche necessarie e le diverse terapie riabilitative;

l'istruzione fino al conseguimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale in laboratori attrezzati.

l'Istituto promuove e cura la formazione e l'aggiornamento professionale degli insegnanti e del personale paramedico anche mediante corsi di specializzazione.

L'Istituto promuove e realizza, anche in concerto con Enti, Istituzioni pubbliche e private, aventi affinità, o comunque ad esse connesse, iniziative per la ricerca di interesse scientifico, lo studio e la documentazione nel campo delle minorazioni psicofisiche e della didattica integrata.

Art. 3

I mezzi con il quale l'Istituto provvede alle proprie finalità sono:

le rendite del suo patrimonio;

i contributi e i sussidi di ministeri, Enti, Associazioni;

le oblazioni di privati e i contributi dei Soci;

le rendite di eventuali donazioni o legati che siano destinati ad accrescere il patrimonio dell'Istituto o ad aumentare il funzionamento;

i proventi ricavati delle cure sanitarie di cui all'art. 12.

Art. 4

Sono soci ordinari dell'Istituto coloro che si obbligano a versare una quota annua il cui importo viene anno per anno fissato dal Consiglio direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che si obbligano a versare un contributo annuo di Euro 300,00 (trecento) per un minimo di tre anni.

Sono soci perpetui coloro che doneranno all'Istituto una somma non inferiore ad

Euro 3.000,00 (tremila).

Il Consiglio direttivo può nominare Soci benemeriti persone o Enti che abbiano svolta azione meritoria a favore dell'Istituto.

Tutti i soci, senza distinzione di categoria, purché iscritti da almeno sei mesi, costituiscono l'Assemblea.

Art. 5

L'Istituto ha una Scuola elementare completa, la quale funziona, di intesa col Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme dell'art. 28 del R.D. 1 luglio 1933, n. 786.

Il Direttore didattico della Scuola è prescelto dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto col Presidente dell'Istituto.

Art. 6

Sono ammessi alla Scuola dell'istituto i minorati psicofisici residenti in Roma, scelti d'accordo tra l'Istituto e il Provveditore agli Studi di Roma.

Art. 7

L'Istituto è amministrato da un Consiglio Direttivo nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Fanno parte del Consiglio:

- il Presidente;
- un rappresentante del Ministero dell'Interno;
- un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;
- un rappresentante del Ministero della Sanità;
- un rappresentante della Regione Lazio;
- il Provveditore agli Studi di Roma;
- quattro soci benemeriti;
- il Direttore sanitario dell'Istituto;
- un rappresentante dell'I.N.P.S.;
- un rappresentante del Comune di Roma.

Il Consiglio elegge fra i componenti il vice Presidente.

I quattro soci benemeriti che debbono far parte del Consiglio sono designati dall'Assemblea dei Soci di cui all'art. 4.

Alle sedute del Consiglio partecipano con voto consultivo il Direttore didattico e il Tesoriere dell'Istituto.

Art. 8

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati.

Nel caso di vacanza durante il quinquennio, il Consigliere nominato in sostituzione resterà in carica fino allo scadere del quinquennio.

Art. 9

Il Consiglio si aduna di regola una volta ogni tre mesi.

Si riunisce in via straordinaria per invito del Presidente.

Il Consiglio una volta l'anno indice una riunione dei soci per informarli sull'andamento dell'Istituto.

Art. 10

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese, per essere valide, con l'intervento di almeno sette componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale quello del Presidente.

Art. 11

Il Ministero della Pubblica Istruzione nomina, su proposta del Presidente, il Direttore sanitario che sovrintende all'attività medica dell'Istituto e la coordina con l'attività didattica, di intesa col Presidente. Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto fra i Membri del Consiglio stesso o nella persona del Direttore didattico delle scuole annesse.

Lo stesso Consiglio nomina il Tesoriere dell'Istituto.

Art. 12

Il Consiglio può consentire che siano ammessi alle cure sanitarie malati che paghino in proprio o siano sovvenzionati da Enti.

Art. 13

Il Consiglio:

approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;

amministra il patrimonio dell'Istituto, provvedendo alla conservazione, al miglioramento e alla trasformazione di esso;

delibera sulle accettazioni delle eredità, lasciti e donazioni;

stabilisce le norme regolamentari e la pianta organica del personale dipendente;

autorizza il Presidente a stare in giudizio;

sovrintende all'andamento generale dell'Istituto e delle Scuole annesse;

Delibera le nomine, le sospensioni, il licenziamento e i provvedimenti disciplinari relativi al personale dipendente.

Art. 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 15

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio determina gli eventuali compensi da corrispondere al Direttore Sanitario ed al Tesoriere.

Art. 16

La Fondatrice dell'Istituto Leonarda Vaccari, finché sarà in vita, è Presidente di diritto del Consiglio direttivo. In seguito il Presidente sarà scelto tra persone particolarmente specializzate in materia di assistenza ai minorati.

Art. 17

Per l'esecuzione del presente Statuto sarà redatto dal Consiglio un regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Molè

Il Ministro dell'Interno
Romita

Visto il Guardasigilli: Togliatti.

Decreto Luogotenenziale 8 febbraio n. 279. Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 maggio 1946.

Decreto Presidente della Repubblica 3 aprile 1960 n. 1785. Registrato alla Corte dei Conti, addì 31 gennaio 1961.

Decreto Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981 n. 291. Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 giugno 1981.

Decreto Direttoriale Ministero della Pubblica Istruzione 10 settembre 1997. Bollettino ufficiale n. 41 - 42 del 9 - 16 ottobre 1997.